



## D.L. 32/2019: "Sblocca cantieri" A.S. 1248

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1248
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	28
Commissioni competenti:	Senato - 8ª Lavori pubblici, comunicazioni, Senato - 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
Sede:	consultiva

### Contenuto

Nel rinviare, per un'illustrazione più esaustiva, al [dossier- schede di lettura predisposto](#), si segnala sinteticamente che il provvedimento prevede al Capo I (**articoli da 1 a 5**) norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Tra le disposizioni più significative si richiama, **all'articolo 1**, la reintroduzione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, da adottare entro 180 giorni con decreto del Presidente della Repubblica; conseguentemente, sono eliminati dal codice dei contratti pubblici numerosi rinvii a successive linee guida dell'ANAC e a decreti ministeriali, prevedendo però che quelli già adottati rimangano in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento unico.

Inoltre, le stazioni appaltanti sono autorizzate ad affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Viene ancora modificata la disciplina dei contratti sotto soglia, prevedendo che per affidamenti di lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro si ricorra alla procedura negoziata (con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da consultare), mentre dai 200.000 euro fino alla soglia si ricorra alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale. L'articolo 1 modifica anche la disciplina del subappalto, prevedendo che la stazione appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 50 per cento dell'importo complessivo di lavori, servizi o forniture; eliminando il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

**L'articolo 4** prevede invece che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. I Commissari straordinari, ai quali spetta ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Il Capo II (**articoli da 6 a 20**) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna. Il Capo III (**articoli da 21 a 30**) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017.

### Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia *governo del territorio*, di **competenza legislativa concorrente** (art. 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di **esclusiva competenza statale** come la **tutela della concorrenza** (art. 117, secondo comma, lettera e) e l'*ordinamento civile* (art. 117, secondo comma, lettera l). Si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Al riguardo, si segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera *mm*), n. 7, nel prevedere la già ricordata reintroduzione di un regolamento unico in materia di contratti pubblici in luogo delle linee guida

dell'ANAC, dispone che tale regolamento sia adottato, tra le altre cose, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Ulteriori forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono previste:

- all'articolo 3, comma 5, lettera d), capoverso 2: si dispone l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida per interventi strutturali in zone sismiche;
- all'articolo 4, comma 2: prevede che i progetti predisposti dai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari siano adottati d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti;
- all'articolo 4, comma 6: è prevista l'intesa del presidente della regione Sicilia ai fini della nomina del Commissario straordinario per la rete viaria siciliana;
- all'articolo 6, comma 2: si prevede l'intesa dei presidenti delle regioni interessate per la nomina dei Commissari per il sisma di Campobasso dell'agosto 2018 e per quello di Catania del dicembre 2018;

Si segna poi che l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede, con una modifica all'articolo 2-*bis* del Testo unico in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) che le regioni e le province autonome introducano, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli standard urbanistici. La disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto.

*Al riguardo si rileva l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembra infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale andrebbe valutato alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni, in materia di governo del territorio e, in particolare, di urbanistica.*

Si segnala infine che l'articolo 25 modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici prevista dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma.

**Senato: Nota breve n. 89**

**Camera: nota Questioni regionali n. 30**

**6 maggio 2019**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione